

COPIA



COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040

PROVINCIA DI PAVIA

C.F. 84000470181

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Reg. Delib.

OGGETTO: Adozione Piano Economico Finanziario e approvazione delle tariffe TARI anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di luglio alle ore 21:20, si è riunito in sede il Consiglio Comunale regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenza / Assenza	
1.	OLGA VOLPIN	Presente	
2.	GIUSEPPE ANGELO MUSSI	Assente	
3.	VALERIA BORRE'	Presente	
4.	SANTO OCCHIUZZI	Presente	
5.	NADIA LANE'	Presente	
6.	DAVIDE ROMANINI	Presente	
7.	GINO ANTONIO FITTIPALDI	Presente	
8.	AURELIO DEFILIPPI	Presente	
9.	OSVALDO DOMENICO SANTORO	Presente	
10.	FABRIZIO CAROPRESE	Presente	
11.	CLAUDIO CRESSI	Presente	
	Totale n.	Presenti 10	Assenti 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DOTT.SSA ELENA VERCESI il quale provvede alla redazione del presente verbale

DOTT.SSA OLGA VOLPIN – SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

OGGETTO: Adozione Piano Economico Finanziario e approvazione delle tariffe TARI anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta il Responsabile della Struttura 1 presente in aula;

Premesso:

- che il punto di cui all'oggetto era stato portato all'attenzione del Consiglio Comunale del 30.06.2021;
- che il Consiglio Comunale ha votato in quella seduta il rinvio della discussione, essendosi reso necessario approfondire alcuni aspetti tecnici;

Ricordato che l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 99/2021 ha prorogato al 31.07.2021 il termine per approvare le tariffe TARI 2021;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Lombardia ha adottato ai sensi dell'art. 200 comma 7 del D. Lgs 152/06, un modello alternativo / in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, organizzando il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti, approvando la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e il Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla D.g.r. n.220 del 27 giugno 2005;

- la Legge Regionale 26/03 attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali;
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Campospinoso, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE è stato conferito incarico da parte dell'Unione Campospinoso Albaredo per il servizio di validazione del Piano Finanziario rifiuti 2021 alla ditta F.M. servizi S.a.s di Filippo Magistrali & C con sede legale in Pellegrino Parmense;

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e s.m.i., dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO CHE il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- ñ la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- ñ la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO CHE nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2017, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#),

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

RICORDATO CHE nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato esternalizzato a BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL mediante affidamento in house dall’Unione Campospinoso Albaredo, cui è stata trasferita la funzione relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno di riferimento relativamente al Comune di Campospinoso è complessivamente pari ad € 168.701,17;

EVIDENZIATO CHE l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all’importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

DATO ATTO CHE dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente, emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 151.346,00, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 31.214,00
COSTI VARIABILI	€ 120.132,00

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;*

RILEVATO CHE con riferimento alla verifica dei limiti di crescita delle entrate tariffarie e detrazione di cui al comma 4.5 Del. 443/2019 si rinvia a quanto indicato nella **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2021 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente** (Rif. Cap. 4 Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019) - **Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019**.

VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 30.09.2020 con la quale ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano state approvate le tariffe adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020 introducendo **agevolazioni per le categorie produttive colpite dall’emergenza Covid-19**;

VISTA altresì la successiva deliberazione C.C. 25 del 30.12.2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18 è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e definita la ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, disponendo che la differenza di € 2.134,00 non necessitava di essere finanziata trovando copertura nelle entrate tariffarie previste per il 2020.

DATO ATTO CHE si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestato dal Dr. Filippo Magistrali da cui risulta che sono stati verificati:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 9 in data 27.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 27.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Preso atto che i costi efficienti quantificati dal Gestore del servizio e le entrate tariffarie determinate in applicazione del metodo MTR portano ad un superamento del limite di crescita di € 10.122,00;

Ritenuto di formulare ad Arera istanza di superamento del limite di crescita al fine di salvaguardare l'equilibrio economico finanziario della gestione, riconoscendo le maggiori entrate tariffarie pari ad € 10.122,00 eccedenti il limite fissato dall'MTR;

Rilevato che l'ETC intende attivare un tavolo di confronto con il Gestore del servizio, al fine di assumere le opportune misure per contenere eventuali incrementi futuri dei costi di gestione, che possano portare al superamento del benchmark di riferimento, procedendo così al rispetto dei limiti e dei parametri previsti dal metodo;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, di approvare per l'anno 2021 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

	Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
	1 componente	0,293738	74,346872
	2 componenti	0,373848	132,762272
	3 componenti	0,400552	148,693745
	4 componenti	0,413904	164,625218
	5 componenti	0,440607	196,488164
	6 o più componenti	0,453959	233,661600

Utenze non domestiche

		Tariffa utenza non domestica	Quota fissa	Quota variabile
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,372876	0,810978
2	2	Campeggi, distributori carburanti	0	0
2	3	Stabilimenti balneari	0,264938	0,669378
2	4	Esposizioni, autosaloni	0,245313	0,514906
2	5	Alberghi con ristorazione	0	0
2	6	Alberghi senza ristorazione	0	0
2	7	Case di cura e riposo	1,520943	3,218167

2	8	Uffici,agenzie	0,554408	1,158540
2	9	Banche,istituti di credito e studi professionali	0	0
2	10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	0,544595	1,158540
2	11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	0,745752	1,602647
2	12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	0,510251	1,158540
2	13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	0,569127	1,220329
2	14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	0,446470	0,965450
2	15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	0,294376	0,772360
2	16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	1,780975	3,829619
2	17	Bar,caffe` ,pasticceria	1,471880	3,218167
2	18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	1,152972	2,510170
2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,275629	1,930900
2	20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	2,453134	4,891615
2	21	Discoteche,night club	0	0

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

RITENUTO di prevedere per l'anno 2021 una riduzione determinata nella misura del 25% sulla parte fissa e variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

		Tariffa utenza non domestica
2	1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto
2	3	Stabilimenti balneari
2	4	Esposizioni,autosaloni
2	8	Uffici,agenzie
2	10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria
2	12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra
2	13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto
2	15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici
2	16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
2	17	Bar,caffe` ,pasticceria
2	18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form

DATO ATTO CHE tali riduzioni saranno finanziate utilizzando le risorse stimate da assegnare al Comune di Campospinoso ai sensi dell'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

RITENUTO inoltre stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

TARI	Acconto	1^ rata: 30 settembre 2^ rata: 31 ottobre
	Saldo	3^ rata: 30 novembre Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";
- l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 99/2021 è stato prorogato al 31.07.2021 il termine per approvare le tariffe TARI 2021;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento generale delle entrate;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura n.1, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti:

Presenti n. 10

Votanti n. 8

Astenuti n. 2 (Consiglieri Comunali Santoro Osvaldo Domenico e Caroprese Fabrizio)

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la presente costituisce la decisione assunta dall'Ente territorialmente competente;
- 3) di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 151.346,00, così ripartiti:
COSTI FISSI € 31.214,00
COSTI VARIABILI € 120.132,00
- 4) di formulare ad Arera istanza di superamento del limite di crescita al fine di salvaguardare l'equilibrio economico finanziario della gestione, riconoscendo le maggiori entrate tariffarie pari ad € 10.122,00 eccedenti il limite fissato dall'MTR;
- 5) di attivare un tavolo di confronto con il Gestore del servizio, al fine di assumere le opportune misure per contenere eventuali incrementi futuri dei costi di gestione, che possano portare al superamento del benchmark di riferimento, procedendo così al rispetto dei limiti e dei parametri previsti dal metodo;
- 6) di approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,293738	74,346872
2 componenti	0,373848	132,762272
3 componenti	0,400552	148,693745
4 componenti	0,413904	164,625218
5 componenti	0,440607	196,488164
6 o più componenti	0,453959	233,661600

Utenze non domestiche

		Tariffa utenza non domestica	Quota fissa	Quota variabile
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,372876	0,810978
2	2	Campeggi, distributori carburanti	0	0
2	3	Stabilimenti balneari	0,264938	0,669378
2	4	Esposizioni, autosaloni	0,245313	0,514906
2	5	Alberghi con ristorazione	0	0
2	6	Alberghi senza ristorazione	0	0
2	7	Case di cura e riposo	1,520943	3,218167
2	8	Uffici, agenzie	0,554408	1,158540
2	9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0	0
2	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,544595	1,158540
2	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,745752	1,602647
2	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)	0,510251	1,158540
2	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,569127	1,220329
2	14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,446470	0,965450

2	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,294376	0,772360
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,780975	3,829619
2	17	Bar, caffè, pasticceria	1,471880	3,218167
2	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	1,152972	2,510170
2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,275629	1,930900
2	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,453134	4,891615
2	21	Discoteche, night club	0	0

- 7) **di prevedere** per l'anno 2021 una riduzione determinata nella misura del 25% sulla parte fissa e variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

		Tariffa utenza non domestica
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	3	Stabilimenti balneari
2	4	Esposizioni, autosaloni
2	8	Uffici, agenzie
2	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
2	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)
2	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2	15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2	17	Bar, caffè, pasticceria
2	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form

- 8) di dare atto che la suddetta disposizione ha natura regolamentare e costituisce integrazione del vigente Regolamento Tari;
- 9) di dare atto tali riduzioni saranno finanziate utilizzando le risorse stimate da assegnare al Comune di Campospinoso ai sensi dell'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;
- 10) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, ai fini della riscossione della TARI 2021;
- 11) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

TARI	Acconto	1^ rata: 30 settembre 2^ rata: 31 ottobre
	Saldo	3^ rata: 30 novembre Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre

- 12) di stabilire altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2021, in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 30 settembre;
- 13) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 14) di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a seguito dell'adozione del presente atto il Comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;
- 15) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- 16) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021:

Con voti:

Presenti n. 10

Votanti n. 8

Astenuti n. 2 (Consiglieri Santoro Osvaldo Domenico e Caroprese Fabrizio)

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040

PROVINCIA DI PAVIA

C.F. 84000470181

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22-07-2021 avente ad oggetto: Adozione Piano Economico Finanziario e approvazione delle tariffe TARI anno 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, lì 12-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to ELISABETTA LANATI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, lì 12-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to ELISABETTA LANATI

Fatto, letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to DOTT.SSA OLGA VOLPIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA VERCESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 28-07-2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to ELISABETTA LANATI

copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Campospinoso, lì 28-07-2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-08-2021 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Lì 07-08-2021

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA

VERCESI

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Campospinoso. Responsabile Procedimento: Lanati Elisabetta (D.Lgs. n. 39/93 art. 3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.